

(N. 606-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MERLIN UMBERTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1954

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1955

Modifica dell'articolo 582 del Codice penale, concernente la lesione personale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Salari ha presentato un disegno di legge che modifica l'articolo 582 del Codice penale in vigore.

Il proponente ricorda che l'articolo 582 è del seguente tenore:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

« Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

L'articolo 583 a sua volta dice:

« La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva :

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
- 5) l'aborto della persona offesa ».

E l'articolo 585 stabilisce :

« Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcune delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero, se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

« Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono :

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

« Sono assimilate alle armi le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti ».

Il proponente, rilevando che detti articoli

prevedono un aggravamento della pena quando il fatto è commesso tra l'altro contro l'apprendista o il dipendente, il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o un affine in linea retta, pur approvando questo maggior rigore, non vorrebbe che tali delitti fossero perseguibili d'ufficio, e vorrebbe modificare il Codice concedendo che il delitto sia perseguibile soltanto a querela di parte, quando la malattia non abbia una durata superiore ai dieci giorni e non sia stata prodotta con armi.

L'assunto del proponente non è da disapprovarsi in pieno e con qualche restrizione potrebbe essere anche accolto, ma la Commissione pregiudizialmente osserva che, meno casi gravissimi come quelli già presi in esame di urgenza dal decreto-legge 14 settembre 1944, n. 288, un Codice non va modificato per singoli articoli, ma va modificato nel suo insieme dopo maturo studio.

Questo studio, promosso già dal compianto ministro Grassi, e proseguito dai suoi successori, è in corso e merita di essere completato e concluso.

Perciò la Commissione non può che rimandare la riforma dell'articolo 582 del Codice penale alla più completa riforma del Codice e, facendo voti che il Governo voglia dare opera in questo senso, frattanto ha deciso di porvi di respingere il disegno di legge dell'onorevole Salari.

MERLIN Umberto, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 582 del Codice penale è così modificato:

« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

« Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni e non è stata prodotta con armi, il delitto è punito a querela della persona offesa ».